

FICHE AMENDEMENT

Proposition d'amendement à l'Article : 46

Déposée par Madame : Cristiana MUSCARDINI

Qualité : Membre

Art. 46

1. Ogni Stato membro può, nel rispetto delle proprie norme costituzionali interne, decidere di ritirarsi **o di sospendersi per la durata di due anni** dall'Unione europea.
2. Lo Stato membro che decide di ritirarsi **o di sospendersi temporaneamente** notifica tale intenzione al Consiglio. Non appena effettuata questa notifica, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del suo ritiro, tenendo conto del quadro delle sue future relazioni con l'Unione. **Nel caso di sospensione l'Unione concorderà con lo Stato autosospeso le modalità della sua riammissione. Il diritto all'autosospensione può essere esercitato una sola volta e per motivazioni gravi stabilite da un criterio generale dal Consiglio.** L'accordo é concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previo parere conforme del Parlamento europeo.

Lo Stato che si ritira **o che si autosospende** non partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio che lo riguardano.
3. Il presente **Trattato** cessa di essere applicabile allo stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di ritiro o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2.

Explication éventuelle :